

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA

]

L'anno __ del giorno di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

Comune di Empoli, con sede legale in via Giuseppe del Papa n. 41, C.F. 01329160483, rappresentato dalla Dottoressa Sandra Bertini - /dalla Dirigente del Settore II – Servizi alla Persona, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito, "Sponsee")

E

[**DENOMINAZIONE SPONSOR**], con sede legale in [INDIRIZZO], C.F. e P.IVA [CODICE FISCALE / P.IVA], in persona del legale rappresentante, [NOME E COGNOME], domiciliato/a per la carica presso la sede della società (di seguito, "Sponsor")

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di sostenere eventi capaci di rivitalizzare la città valorizzando le sue ricchezze e di creare occasioni di scambio culturale e animazione per i cittadini;

che la rassegna "Estate Empolese 2026" raccoglie appuntamenti di diverso genere distribuiti sul territorio empolesse nel periodo 15 giugno – __ settembre 2026;

che le sponsorizzazioni rappresentano una forma di collaborazione tra soggetti pubblici e privati che consente all'Ente di acquisire risorse economiche a fronte della promozione dell'immagine o del nome dello sponsor;

che in data [DATA] è pervenuta all'Amministrazione Comunale una proposta di sponsorizzazione finanziaria a carattere [esclusivo / non esclusivo] per la realizzazione dell'evento denominato "[NOME EVENTO]" (cod. EE-__) da parte di [DENOMINAZIONE SPONSOR], per € [IMPORTO] + IVA al 22% pari a € [IVA], per un totale complessivo di € [TOTALE], e che la proposta è stata valutata positivamente dal Responsabile del Progetto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto e finalità

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione finanziaria per la realizzazione dell'evento denominato "[NOME EVENTO]" incluso nella rassegna **Estate Empolese 2026**, il cui valore ammonta a € [IMPORTO] (IVA esclusa). Le finalità sono quelle di contribuire alla realizzazione dell'evento.

Art. 2 – Carattere della sponsorizzazione

La presente sponsorizzazione si intende a titolo [esclusivo / non esclusivo] per il settore merceologico di riferimento dello Sponsor.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto decorre dalla data della sottoscrizione e avrà efficacia fino alla conclusione dell'evento e di tutte le attività a esso connesse, salvo eventuale proroga formalmente concordata tra le parti.

Art. 4 – Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a:

- corrispondere la somma di cui all'Art. 1 nei termini e con le modalità previste dall'Art. 6 del presente contratto;
- fornire tempestivamente il proprio nome/marchio/logo in formato idoneo alla pubblicazione, entro i termini concordati con lo Sponsee;
- rispettare tutte le normative vigenti applicabili nell'ambito della propria attività;
- garantire che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 7 dell'Avviso.

Art. 5 – Ritorno di immagine

In cambio della sponsorizzazione, il Comune riconosce allo Sponsor:

- esposizione del nome/marchio/logo dello Sponsor nella campagna di comunicazione della rassegna, secondo le modalità concordate;
- visibilità nell'ambito delle conferenze stampa per la promozione della rassegna e sul materiale promozionale;
- possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Art. 6 – Fatturazione e pagamento

Il Comune provvederà ad emettere avviso di pagamento PagoPA e successiva fattura alla ricezione del pagamento per € [IMPORTO] + IVA al 22% pari a € [IVA], per un totale complessivo di € [TOTALE]. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula, mediante PagoPA con causale "Sponsor _____".

Art. 7 – Responsabile del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto è individuato nella Dott.ssa Cristina Gelli, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Empoli, che coordina gli aspetti tecnici, amministrativi e gestionali della sponsorizzazione.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG

Il presente contratto costituisce una sponsorizzazione finanziaria pura, in quanto si traduce in un mero finanziamento effettuato dall'operatore economico privato in favore del soggetto pubblico, non immediatamente connesso all'esecuzione di lavori, servizi o forniture pubblici. Pertanto, ai sensi delle FAQ ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (sez. B12), il CIG **non è richiesto**.

Ogni pagamento dovrà essere eseguito tramite strumenti che garantiscano la piena tracciabilità (bonifico bancario/postale). Il mancato rispetto comporta la risoluzione ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis della L. 136/2010.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti convengono al trattamento dei rispettivi dati personali in armonia con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per le finalità correlate all'instaurazione e gestione del presente rapporto contrattuale.

Art. 10 – Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte a mezzo PEC.

Art. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno avvenire per iscritto tramite PEC o, in via subordinata, raccomandata A/R.

Gli indirizzi delle parti sono:

- **Sponsor:** [PEC DELLO SPONSOR]
- **Comune di Empoli:** comune.empoli@postacert.toscana.it

Art. 12 – Controversie e foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13 – Disposizioni finali

Qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione, di propria iniziativa e/o mediante esecutori terzi. Lo Sponsor è tenuto in tali casi a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni richiesta di risarcimento.

È vietata la cessione, anche solo parziale, del presente contratto. Si configura cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, ceda l'azienda o un ramo di essa, o sia oggetto di atti di trasformazione che ne facciano perdere l'identità giuridica. L'inosservanza comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promozionali pubblicitari;
- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificamente indicate comporta la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 15 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), del Codice Civile e della normativa fiscale e amministrativa vigente.

Art. 16 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo sul presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è posta a carico dello Sponsor. Per contratti di valore pari o superiore a € 40.000,00 (al netto di IVA), l'imposta è assolta mediante versamento telematico tramite Modello F24 ELIDE (codice tributo 2501). Per contratti di valore inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'imposta di bollo **non è dovuta**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Empoli, _____

IL COMUNE DI EMPOLI Il/La Dirigente del Settore II – Servizi alla Persona _____	LO SPONSOR [DENOMINAZIONE SPONSOR] _____
---	---

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA
A TITOLO [ESCLUSIVO / NON ESCLUSIVO]

L'anno __ del giorno di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

Comune di Empoli, con sede legale in via Giuseppe del Papa n. 41, C.F. 01329160483, rappresentato dalla Dottoressa Sandra Bertini - /dalla Dirigente del Settore II – Servizi alla Persona, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito, "Sponsee")

E

[DENOMINAZIONE SPONSOR], con sede legale in [INDIRIZZO], C.F. e P.IVA [CODICE FISCALE / P.IVA], in persona del legale rappresentante, [NOME E COGNOME], domiciliato/a per la carica presso la sede della società (di seguito, "Sponsor")

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di sostenere eventi capaci di rivitalizzare la città valorizzando le sue ricchezze e di creare occasioni di scambio culturale e animazione per i cittadini;

che la rassegna "Estate Empolese 2026" raccoglie appuntamenti di diverso genere distribuiti sul territorio empolese nel periodo 15 giugno – __ settembre 2026;

che le sponsorizzazioni rappresentano una forma di collaborazione tra soggetti pubblici e privati che consente all'Ente di acquisire beni, materiali, attrezzature o servizi utili alla realizzazione degli eventi, senza esborso monetario da parte dello Sponsor a fronte della promozione dell'immagine o del nome dello sponsor;

che in data [DATA] è pervenuta all'Amministrazione Comunale una proposta di sponsorizzazione tecnica a carattere [esclusivo / non esclusivo] per la realizzazione dell'evento denominato "[NOME EVENTO]" (cod. EE-__) da parte di [DENOMINAZIONE SPONSOR], consistente nella fornitura di [DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI/SERVIZI], per un valore complessivo stimato di € [IMPORTO] (IVA esclusa), e che la proposta è stata valutata positivamente dal Responsabile del Progetto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto e finalità

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell'evento denominato "[NOME EVENTO]" incluso nella rassegna **Estate Empolese 2026**, mediante la fornitura da parte dello Sponsor dei seguenti beni e/o servizi (di seguito, i "Beni/Servizi"):

[DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI BENI/SERVIZI]

Le finalità sono quelle di contribuire alla realizzazione dell'evento attraverso l'apporto diretto in natura dello Sponsor.

Art. 2 – Carattere della sponsorizzazione

La presente sponsorizzazione si intende a titolo [esclusivo / non esclusivo] per il settore merceologico di riferimento dello Sponsor.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto decorre dalla data della sottoscrizione e avrà efficacia fino alla conclusione dell'evento e di tutte le attività a esso connesse, salvo eventuale proroga formalmente concordata tra le parti.

Art. 4 – Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a:

- fornire i Beni/Servizi di cui all'Art. 1 nei termini, con le caratteristiche tecniche e secondo le modalità operative concordate con lo Sponsee, in tempo utile rispetto al calendario dell'evento;
- garantire che i Beni/Servizi forniti siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e igiene, e privi di vizi o difetti che ne compromettano l'utilizzo;
- provvedere, ove necessario, al trasporto, alla posa in opera e al ritiro dei beni forniti, salvo diverso accordo scritto con lo Sponsee;
- fornire tempestivamente il proprio nome/marchio/logo in formato idoneo alla pubblicazione, entro i termini concordati con lo Sponsee;
- rispettare tutte le normative vigenti applicabili nell'ambito della propria attività;
- garantire che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 7 dell'Avviso;
- garantire che i prodotti e i servizi oggetto di sponsorizzazione devono avere Iva pari al 22%.

Art. 5 – Ritorno di immagine

In cambio della sponsorizzazione, il Comune riconosce allo Sponsor:

- esposizione del nome/marchio/logo dello Sponsor nella campagna di comunicazione della rassegna, secondo le modalità concordate;
- visibilità nell'ambito delle conferenze stampa per la promozione della rassegna e sul materiale promozionale;
- possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Art. 6 – Fatturazione – Operazione permutativa (barter)

Il presente contratto configura un'operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. barter agreement): lo Sponsor fornisce beni e/o servizi in natura e il Comune eroga in cambio la prestazione pubblicitaria di visibilità. Sebbene non intervenga alcun esborso di denaro, entrambe le Parti sono tenute agli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

Art. 7 – Obbligo di doppia fatturazione

Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni corrispettive devono essere assoggettate all'imposta separatamente. Pertanto:

- **Lo Sponsor** emette fattura elettronica nei confronti del Comune di Empoli per il valore dei beni/servizi forniti, pari a € _____ + IVA al 22%, per un totale di € _____.
- **Il Comune di Empoli** emette fattura elettronica nei confronti dello Sponsor per la prestazione pubblicitaria/di visibilità, di pari valore imponibile (€ _____) + IVA al 22%, per un totale di € _____.

Le due fatture hanno il medesimo valore imponibile. Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E/2017, la fattura emessa dallo Sponsor nei confronti

del Comune **non è soggetta** al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, in quanto non si effettua alcun pagamento del corrispettivo da parte della PA.

Art. 8 – Responsabile del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto è individuato nella Dott.ssa Cristina Gelli, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Empoli, che coordina gli aspetti tecnici, amministrativi e gestionali della sponsorizzazione.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG

Il presente contratto configura una sponsorizzazione tecnica in cui il flusso di risorse avviene dallo Sponsor verso l'Amministrazione sotto forma di beni/servizi. Diversamente dalla sponsorizzazione finanziaria pura, le norme sulla tracciabilità (art. 3, L. 136/2010) e sull'acquisizione del CIG risultano operative. Il CIG è pertanto acquisito dallo Sponsee prima della sottoscrizione del contratto: **CIG:**

Qualora, in esecuzione del contratto o di accordi accessori, vengano effettuati pagamenti in denaro (a qualsiasi titolo), gli stessi dovranno essere eseguiti tramite strumenti che garantiscano la piena tracciabilità.

Lo Sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 7 dell'Avviso.

Art. 9-bis – Trattamento dei dati personali

Le Parti convengono al trattamento dei rispettivi dati personali in armonia con il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità correlate all'instaurazione e gestione del presente rapporto contrattuale.

Art. 10 – Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte a mezzo PEC.

Art. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno avvenire per iscritto tramite PEC o, in via subordinata, raccomandata A/R.

Gli indirizzi delle parti sono:

- **Sponsor:** [PEC DELLO SPONSOR]
- **Comune di Empoli:** comune.empoli@postacert.toscana.it

Art. 12 – Controversie e foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13 – Disposizioni finali

Qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione, di propria iniziativa e/o mediante esecutori terzi. Lo Sponsor è tenuto in tali casi a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni richiesta di risarcimento.

È vietata la cessione, anche solo parziale, del presente contratto. Si configura cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, ceda l'azienda o un

ramo di essa, o sia oggetto di atti di trasformazione che ne facciano perdere l'identità giuridica. L'inosservanza comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promozionali pubblicitari;
- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificamente indicate comporta la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 15 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), del Codice Civile e della normativa fiscale e amministrativa vigente.

Art. 16 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo sul presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è posta a carico dello Sponsor. Per contratti di valore pari o superiore a € 40.000,00 (al netto di IVA), l'imposta è assolta mediante versamento telematico tramite Modello F24 ELIDE (codice tributo 2501). Per contratti di valore inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'imposta di bollo non è dovuta.

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento nella fornitura

Costituisce ulteriore causa di risoluzione ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata o inesatta fornitura dei Beni/Servizi di cui all'Art. 1, qualora non rimediata entro il termine assegnato dallo Sponsee. In tale caso lo Sponsor è tenuto a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pregiudizio, incluso il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per reperire i Beni/Servizi da terzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Empoli, _____

IL COMUNE DI EMPOLI Il/La Dirigente del Settore II – Servizi alla Persona _____	LO SPONSOR [DENOMINAZIONE SPONSOR] _____
--	---

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE MISTA
(FINANZIARIA E TECNICA)
A TITOLO [ESCLUSIVO / NON ESCLUSIVO]

L'anno __ del giorno di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

Comune di Empoli, con sede legale in via Giuseppe del Papa n. 41, C.F. 01329160483, rappresentato dalla Dottoressa Sandra Bertini - /dalla Dirigente del Settore II – Servizi alla Persona, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito, "Sponsee")

E

[DENOMINAZIONE SPONSOR], con sede legale in **[INDIRIZZO]**, C.F. e P.IVA **[CODICE FISCALE / P.IVA]**, in persona del legale rappresentante, **[NOME E COGNOME]**, domiciliato/a per la carica presso la sede della società (di seguito, "Sponsor")

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di sostenere eventi capaci di rivitalizzare la città valorizzando le sue ricchezze e di creare occasioni di scambio culturale e animazione per i cittadini;

che la rassegna "Estate Empolese 2026" raccoglie appuntamenti di diverso genere distribuiti sul territorio empolese nel periodo 15 giugno – __ settembre 2026;

che le sponsorizzazioni rappresentano una forma di collaborazione tra soggetti pubblici e privati che consente all'Ente di acquisire risorse economiche e/o beni/servizi a fronte della promozione dell'immagine o del nome dello sponsor;

che in data **[DATA]** è pervenuta all'Amministrazione Comunale una proposta di sponsorizzazione mista a carattere **[esclusivo / non esclusivo]** per la realizzazione dell'evento denominato "**[NOME EVENTO]**" (cod. EE-__) da parte di **[DENOMINAZIONE SPONSOR]**, per una componente finanziaria di € **[IMPORTO FIN]** + IVA al 22% e una componente tecnica consistente nella fornitura di **[DESCRIZIONE SINTETICA]** del valore stimato di € **[IMPORTO TEC]**, e che la proposta è stata valutata positivamente dal Responsabile del Progetto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto e finalità

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione mista per la realizzazione dell'evento denominato "**[NOME EVENTO]**" incluso nella rassegna **Estate Empolese 2026**, articolata in:

- **Componente finanziaria:** contributo di € **[IMPORTO FIN]** (IVA esclusa);
- **Componente tecnica:** fornitura dei seguenti beni e/o servizi: **[DESCRIZIONE DETTAGLIATA]**, del valore stimato di € **[IMPORTO TEC]** (IVA esclusa).

Art. 2 – Carattere della sponsorizzazione

La presente sponsorizzazione si intende a titolo **[esclusivo / non esclusivo]** per il settore merceologico di riferimento dello Sponsor.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto decorre dalla data della sottoscrizione e avrà efficacia fino alla conclusione dell'evento e di tutte le attività a esso connesse, salvo eventuale proroga formalmente concordata tra le parti.

Art. 4 – Obblighi dello Sponsor

Componente finanziaria: lo Sponsor si impegna a corrispondere la somma di € [IMPORTO FIN] + IVA al 22% entro 15 giorni dalla stipula, mediante PagoPA con causale "Sponsor Estate Empolese 2026".

Componente tecnica: lo Sponsor si impegna a fornire i Beni/Servizi di cui all'Art. 1 nei termini e con le caratteristiche tecniche concordate con lo Sponsee, in tempo utile rispetto al calendario dell'evento. I Beni/Servizi devono essere conformi alle normative vigenti e privi di vizi.

Lo Sponsor è altresì tenuto a:

- fornire tempestivamente il proprio logo in formato idoneo; rispettare tutte le normative vigenti; garantire che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 7 dell'Avviso.
- garantire che i prodotti e i servizi oggetto di sponsorizzazione devono avere Iva pari al 22%.

Art. 5 – Ritorno di immagine

In cambio della sponsorizzazione, il Comune riconosce allo Sponsor:

- esposizione del nome/marchio/logo nella campagna di comunicazione della rassegna, secondo le modalità concordate;
- visibilità nelle conferenze stampa e sul materiale promozionale;
- possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Art. 6 – Fatturazione – Componente finanziaria

Il Comune provvederà ad emettere avviso di pagamento PagoPA e successiva fattura alla ricezione del pagamento per € [IMPORTO FIN] + IVA al 22%, per un totale complessivo di € [TOTALE FIN].

Art. 7 – Fatturazione – Componente tecnica (operazione permutativa)

La componente tecnica configura un'operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 633/1972. Entrambe le Parti sono tenute agli adempimenti fiscali previsti dalla legge:

- **Lo Sponsor** emette fattura elettronica al Comune per il valore dei beni/servizi, pari a € [IMPORTO TEC] + IVA al 22%.
- **Il Comune** emette fattura elettronica allo Sponsor per la prestazione pubblicitaria di pari valore imponibile + IVA al 22%.

La fattura emessa dallo Sponsor **non è soggetta a split payment**, come da Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E/2017.

Art. 8 – Responsabile del Progetto

Il Responsabile del Progetto è individuato nella Dott.ssa Cristina Gelli, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Empoli, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari – CIG

Per la componente finanziaria, essendo la sponsorizzazione finanziaria pura, ai sensi delle FAQ ANAC (sez. B12) il CIG **non è richiesto**. Per la componente tecnica, in cui il flusso avviene sotto forma di beni/servizi dallo Sponsor verso l'Amministrazione, il

CIG è invece acquisito dallo Sponsee prima della sottoscrizione: **CIG:**

Art. 9-bis – Trattamento dei dati personali

Le Parti convengono al trattamento dei rispettivi dati personali in armonia con il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 10 – Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte a mezzo PEC.

Art. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno avvenire per iscritto tramite PEC o, in via subordinata, raccomandata A/R.

Gli indirizzi delle parti sono:

- **Sponsor:** [PEC DELLO SPONSOR]
- **Comune di Empoli:** comune.empoli@postacert.toscana.it

Art. 12 – Controversie e foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13 – Disposizioni finali

Qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione, di propria iniziativa e/o mediante esecutori terzi. Lo Sponsor è tenuto in tali casi a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni richiesta di risarcimento.

È vietata la cessione, anche solo parziale, del presente contratto. Si configura cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, ceda l'azienda o un ramo di essa, o sia oggetto di atti di trasformazione che ne facciano perdere l'identità giuridica. L'inosservanza comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promozionali pubblicitari;
- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificamente indicate comporta la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 15 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), del Codice Civile e della normativa fiscale e amministrativa vigente.

Art. 16 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è posta a carico dello Sponsor. Per entrambe le componenti: per contratti di valore complessivo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto di IVA), l'imposta è assolta mediante versamento telematico tramite Modello F24 ELIDE (codice tributo 2501); per contratti di valore inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'imposta di bollo non è dovuta.

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento nella fornitura

Costituisce ulteriore causa di risoluzione ipso iure la mancata o inesatta fornitura dei Beni/Servizi di cui all'Art. 1, qualora non rimediata entro il termine assegnato. Lo Sponsor è tenuto a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pregiudizio, incluso il rimborso dei costi sostenuti per reperire i Beni/Servizi da terzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Empoli, _____

IL COMUNE DI EMPOLI Il/La Dirigente del Settore II – Servizi alla Persona _____	LO SPONSOR [DENOMINAZIONE SPONSOR] _____
---	---